



Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, è stato pubblicato il **decreto legge 24 dicembre 2021 n.221**, che **ha prorogato lo stato di emergenza pandemica sino al 31 marzo 2022**, e ha introdotto **ulteriori restrizioni per l'accesso ad una serie di servizi ed attività, in particolare per i non vaccinati**, anche rispetto a quelle già introdotte con il decreto legge 26 novembre 2021, n.172.

Con queste note, proviamo a fare una sintesi delle novità introdotte

### **Che cosa è la certificazione verde (green pass e green pass rafforzato).**

Ci sono diverse tipologie di certificazione verde. Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n.172 **definisce come certificazioni verdi COVID-19**: *“le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;”(art.9)*

Il comma 2 dello stesso articolo elenca le condizioni attestata da tali certificazioni:

**“Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:**

- a)avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, **al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;**
- b)avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c)effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del **ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.**

**Quando si parla di green pass rafforzato ci si riferisce alle certificazioni di cui alle lettere a, b e c bis dell'articolo 9 comma 2.**

**I test antigenici rapidi e molecolari, i cosiddetti tamponi, non sono riconducibili a tale definizione, e quindi quando si parla di green pass rafforzato non ci si riferisce ai tamponi.**

**La terza dose di vaccinazione non è al momento obbligatoria per il rilascio del green pass rafforzato**

**Possesso della certificazione verde. Quando e per chi è obbligatoria**

Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n.172 e dal decreto legge **24 dicembre 2021 n.221**, elenca (art. 9bis) **una serie di servizi e attività per il cui accesso è obbligatorio, da parte di chi ha compiuto 12 anni e non è esente dalla campagna vaccinale, il possesso di una delle certificazione verdi di cui all'articolo 9.** Il decreto legge 221/2021 ha dettato inoltre ulteriori prescrizioni.

Per quanto di interesse delle nostre affiliate, si segnala quanto segue:

- **Nei circoli con somministrazione di alimenti e bevande**, al chiuso, per il consumo, al banco e/ o al tavolo, dal 25 dicembre 2021 sino al 31 marzo 2022, **è obbligatorio il green pass rafforzato**
- **dal 25 dicembre 2021 sino al 31 gennaio 2022** sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati, i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti e sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- **per l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre**, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, **è obbligatorio il green pass rafforzato**
- **nelle piscine, nei centri natatori, nelle palestre, negli sport di squadra**, nei centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, **per le attività al chiuso, dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato**
- **negli spazi adibiti a spogliatoi e docce**, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, **dal 10 gennaio sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato**
- nei centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività **Non è più sufficiente, dunque, il green pass rilasciato in seguito a tampone.**
- **per partecipare, in qualità di spettatori**, ad eventi e manifestazioni sportive, sia al chiuso sia all'aperto, **dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022** oltre al possesso della certificazione verde, non basta una semplice mascherina: è obbligatorio **indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;**
- **dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022 è obbligatorio indossare la mascherina** (i dispositivi di protezione delle vie respiratorie) anche all'aperto;
- se presso l'impianto sportivo c'è un esercizio di somministrazione, **dal 25 dicembre 2021 e sino al 31 marzo 2022 è vietato il consumo, al chiuso, di alimenti e bevande;**
- **per gli sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché per l'accesso a spazi adibiti a spogliatoi e docce, dal 10 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022, è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato** con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. art. 8, che modifica l'articolo 9 bis del DL 52/2021).